



La tua  
**Campania**  
cresce in  
**Europa**



**ACEN**  
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI NAPOLI

# ***DECRETO LEGISLATIVO N. 56 DEL 5 MAGGIO 2017 “CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”***

## ***LE PRINCIPALI NOVITA’ IN TEMA DI OPERE PUBBLICHE***

### **QUADERNO DI DOCUMENTAZIONE**

## **INDICE**

<b><i>PREMESSA</i></b>	<b>5</b>
<b><i>PROCEDURE DI GARA E ATTI DI GARA</i></b>	<b>6</b>
<i>Appalto integrato (art. 216, comma 4 bis, art. 59, comma 1-bis art.147, comma 4)</i>	
<i>Procedure negoziate (art. 36 comma 2 lett. b e c)</i>	
<i>Procedure di somma urgenza (articolo 163)</i>	
<i>Prezzari regionali (articolo 23, comma 16)</i>	
<i>Definizione di lavori di manutenzione (art. 3, lettere oo quater e quinquies)</i>	
<i>Scorporo delle categorie diverse della prevalente (art. 3, letto o-ter)</i>	
<i>Computo metrico estimativo (art. 32 comma 14 bis)</i>	
<i>Soccorso istruttorio (art. 83, comma 9)</i>	
<i>Costi delle piattaforme elettroniche (art. 41, comma 2 bis)</i>	
<b><i>QUALIFICAZIONE</i></b>	<b>8</b>
<i>Periodo ai fini dell'attestazione SOA (art. 84, comma 4, lett. b)</i>	
<i>Periodo ai fini della partecipazione alle gare (comma 84, comma 7, lett. a)</i>	
<i>Consorzi stabili (art. 47 comma 2)</i>	
<i>Direttore tecnico d'impresa (art. 84, comma 12 bis)</i>	
<i>Attestazione Categorie Super – specialistiche (art. 89, comma 11)</i>	
<i>Regole in tema di attestazione SOA (art. 83, comma 2)</i>	
<i>Requisiti generali: soggetti (art. 80, comma 3)</i>	
<i>Partecipazione alle gare imprese fallite o in concordato (art. 110, comma 3)</i>	

*Durata della pena accessoria (art. 80 comma 10)*

**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E COMMISSIONI DI GARA**

**10**

*Minor prezzo (art. 95 comma 4, art. 97 commi 2 e 8)*

*Calcolo soglia anomalia (art. 97, comma 2)*

*Offerta economicamente più vantaggiosa e commissioni di gara (art. 95, comma 10 bis art. 95, comma 14 bis, art. 77)*

**SUBAPPALTO**

**11**

*Limiti al subappalto (articolo 105 comma 2)*

*C.d. Contratti similari (articolo 105 comma 2)*

**COSTI DELLA MANODOPERA E ONERI SICUREZZA AZIENDALI**

**12**

*Obbligo di indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale (art. 95 comma 10)*

**RATING DI LEGALITA' E RATING D'INTESA**

**13**

*Calcolo rating impresa (articolo 83 comma 10)*

*Rating impresa: volontarietà, condotte successive e soccorso istruttorio (art. 83 comma 10)*

*Rating di impresa e OEPV (articolo 95 comma 13)*

**PERMUTA (art. 191)**

**14**

**OPERE DI URBANIZZAZIONE**

**15**

*Vecchie convenzioni (art. 216 comma 27 quater)*

*Nuove convenzioni e urbanizzazione secondaria sotto-soglia (art. 36 comma 3)*

*Qualificazione PA (articolo 38)*

*Deroga al divieto di appalto integrato (articolo 59)*

*Calcolo valore opere (articolo 36 comma 4)*

**CONCESSIONE E PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO**

**16**

*Limite contributo pubblico (articolo 165 comma 2)*

<i>Termine massimo per il closing finanziario (art. 165, comma 5)</i>	
<i>Rimborso costi di hedging (art. 176, comma 4)</i>	
<i>Cessazione rapporto e gestione ordinaria (art. 176, comma 5 bis)</i>	
<i>Contratto di PPP e tipologia di Opera Pubblica (articolo 180 comma 2)</i>	
<i>Cauzione a corredo della proposta (art. 183, comma 15)</i>	
<i>Riduzione del Canone (art. 180, comma 4)</i>	
<i>Mancato accordo sulla revisione del PEF: rimborsi (art. 182 comma 3)</i>	
<b><i>ESECUZIONE, PAGAMENTI E CONTABILITA'</i></b>	<b>18</b>
<i>Penali (articolo 113 bis)</i>	
<i>Appalti a corpo e a misura (articolo 59 comma 5 – bis)</i>	
<i>Recesso dall'ATI (articolo 48 comma 19)</i>	
<i>Consorzio stabile e impresa esecutrice (articolo 48 comma 7 bis)</i>	
<i>Certificato di regolare esecuzione (articolo 102 comma 2)</i>	
<b><i>CONTENZIONSO</i></b>	<b>19</b>
<i>Azione giurisdizionale: Decadenza (articolo 205)</i>	
<i>Soppressione collegio consultivo tecnico (articolo 207)</i>	
<b><i>POTERI DELL'ANAC</i></b>	<b>20</b>
<i>Potere di raccomandazione e sanzioni (art. 211 comma 2)</i>	

## PREMESSA

Lo scorso 5 maggio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 il Decreto n. 56 del 19 aprile 2017 contenente disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50/16 e smi).

Il decreto modifica 128 articoli e altrettanti comma del Codice, che complessivamente conta 220 articoli.

Sono, dunque, stati modificati oltre la metà degli articoli del Codice; è dunque una correzione della riforma che attua quanto previsto nella Legge Delega n. 11 del gennaio 2015, ovvero attua la possibilità di emendare il Codice entro l'anno.

Le finalità del decreto correttivo, come si legge nel parere reso in merito dal Consiglio di Stato lo scorso 30 marzo, sono riconducibili a quattro obiettivi.

In primo luogo, interviene per risolvere i refusi e gli errori, che sembrerebbero *prima facie* meramente materiali, spesso imputabili ai tempi ristretti di confezionamento del Codice. Molti di questi errori, oltre 180, sono stati già corretti con l'avviso di rettifica pubblicato nel luglio 2016. Molti altri ne restavano.

Una seconda tipologia di correzioni ha riguardato la disciplina di coordinamento "esterno" e le conseguenti abrogazioni delle numerose disposizioni di leggi speciali che hanno inciso sulla materia dei contratti pubblici.

Una terza tipologia di correzioni si è resa necessaria al fine di rimuovere alcuni errori di recepimento delle direttive e di attuazione della legge delega, che si traducono in altrettante illegittimità delle disposizioni del codice per contrasto con le Direttive o per eccesso di delega.

Infine, ma non per ordine di importanza, una quarta tipologia di correzioni è stata finalizzata a rimediare a difficoltà insorte nella prima applicazione dei nuovi istituti, come emerso dalle audizioni, dal dibattito dottrinale e dalla prima giurisprudenza.

Ciò posto, si indicano di seguito le principali novità che, per semplicità di lettura, sono state suddivise per istituti.

## PROCEDURE DI GARA E ATTI DI GARA

### **Appalto integrato (art. 216, comma 4 bis; art. 59 comma 1 bis, art. 147, comma 4)**

Viene introdotta la deroga al divieto di appalto integrato per i progetti definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del Codice (20 aprile 2016), a condizione che vengano appaltati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione.

Ancora, è stato aggiunto all'articolo 59 il comma 1 bis che ammette il ricorso all'appalto integrato nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.

Viene, infine, introdotta la possibilità (diversa dall'appalto integrato in senso stretto poiché vista la natura dei beni su cui si interviene, a rigore, non è richiesto il progetto esecutivo) di appalto su progetto definitivo per lavori sui beni culturali.

### **Procedure negoziate (art. 36 comma 2 lett. b e c)**

Nelle procedure negoziate senza bando fino ad 1 mln di euro elevazione a 15 del numero minimo dei soggetti da invitare,

### **Procedure di somma urgenza (articolo 163)**

Viene estesa la possibilità di ricorso ai lavori di somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice, oltre che agli eventi calamitosi, anche ai casi di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria, o anche richiedano il coordinamento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; ciò a prescindere dalla dichiarazione dello stato di calamità.

### **Prezzari regionali (Articolo 23, comma 16)**

Viene introdotta, nell'ambito dell'articolo 23, che è la norma dedicata ai livelli di progettazione, la previsione secondo cui i costi sono determinati sulla base dei prezzari regionali aggiornati che scadono annualmente il 31 dicembre, con utilizzo transitorio fino 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, con intervento sostitutivo del MIT nei successivi trenta giorni in caso di mancato aggiornamento.

### **Definizione di lavori di manutenzione (Art. 3, lettere oo quater e quinquies)**

Sono introdotte, nell'ambito dell'articolo 3 dedicato alle definizioni, le nozioni di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria.

### **Scorporo delle categorie diverse dalla prevalente (Art 3, lett oo-ter)**

Nell'ambito dell'articolo 3 è introdotto l'obbligo di scorporo delle categorie diverse dalla prevalente laddove superiori al 10% o a 150.000 euro.

Le categorie superspecialistiche sono sempre scorporate, a prescindere dall'importo.

### **Computo metrico estimativo (Art 32 comma 14 bis)**

Il computo metrico estimativo, richiamato nel bando o nell'invito, è introdotto come documento contrattuale.

### **Soccorso istruttorio (art. 83, comma 9)**

La norma sul soccorso istruttorio viene riscritta consentendo la sanatoria sempre gratuita di qualsiasi elemento formale.

### **Costi delle piattaforme elettroniche (art. 41, comma 2 bis)**

E' introdotto il divieto di porre a carico dell'aggiudicatario i costi delle piattaforme elettroniche.

# QUALIFICAZIONE

## **Periodo ai fini dell'attestazione SOA (art. 84, comma 4, lett. b)**

Utilizzo degli ultimi 10 anni per il computo dei requisiti ai fini del conseguimento dell'attestazione SOA.

## **Periodo ai fini della partecipazione alle gare (art. 84, comma 7, lett. a)**

Utilizzo dei migliori 5 anni del decennio per la dimostrazione del fatturato nelle gare sopra i 20 mln.

## **Consorzi Stabili (art. 47 comma 2)**

Ai fini dell'attestazione dei consorzi stabili, viene eliminato il termine quinquennale trascorso il quale non sarebbe stato più possibile imputare al consorzio i requisiti maturati dalle consorziate.

## **Direttore tecnico d'impresa (art. 84, comma 12 bis)**

Possibilità per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del Codice, svolgevano la funzione di direttore tecnico d'impresa di continuare a ricoprire tale ruolo, purché in possesso di esperienza almeno quinquennale.

Tale possibilità non esiste per i direttori tecnici delle imprese qualificate in OS 2-A e OS 2-B (relative agli interventi di restauro su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico) per i quali, in continuità con il previgente regime, è richiesto il titolo di restauratore

## **Attestazione Categorie Super-specialistiche(art. 89, comma 11)**

Sono introdotti requisiti specifici per l'attestazione SOA nelle categorie c.d. superspecialistiche. Si rammenta che è stato emanato in merito il DM MIT del 10 novembre 2016.

## **Regole in tema di attestazione SOA (art. 83, comma 2)**

Le regole in tema di attestazione SOA sono da attuare con decreto del MIT, su proposta ANAC, anziché con linee guida ANAC.

## **Requisiti generali: soggetti (art. 80, comma 3)**

Sono chiariti i soggetti in riferimento ai quali rendere le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 (procuratori ed institori).

## **Partecipazione alle gare imprese fallite o in concordato (art. 110, comma 3)**

Viene eliminato il preventivo parere dell'ANAC in merito alla possibilità di autorizzare l'impresa fallita o in concordato ad partecipare alle gare/eseguire i lavori. Rimane dunque l'autorizzazione del giudice delegato.



**Durata della pena accessoria (art. 80 comma 10)**

Fissazione a 3 anni del termine di durata della pena accessoria relativa all'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, decorrenti dall'accertamento definitivo in materia di irregolarità contributive, fiscali o nelle fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 80, laddove tale pena sia stata disposta senza un termine finale e quando non sia intervenuta sentenza di condanna.

# CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E COMMISSIONI DI GARA

## **Minor prezzo (art. 95 comma 4, art. 97 commi 2 e 8)**

E' elevata la possibilità di ricorrere al criterio del minor prezzo fino a 2 mln di euro solo per le procedure ordinarie, e solo per gare su progetto esecutivo (art. 95 comma 4); per tale fascia d'importo, possibilità - non obbligo - di ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale, con metodo antiturbativa (art. 97 commi 2 e 8); in deroga a tale previsione, per i lavori sui beni culturali, il criterio del minor prezzo è ammesso fino a 500.000 euro;

Sulla definizione di "procedura ordinaria" si è in attesa di un'indicazione del MIT.

Per quanto, poi, attiene alle gare su progetto definitivo (appalto integrato), l'esclusione automatica delle offerte anomale non è mai applicabile, in quanto, per tali gare, è possibile applicare solo il criterio dell'OEPV.

## **Calcolo soglia anomalia (art. 97, comma 2)**

Sono stati corretti i diversi refusi e sono state introdotte modifiche nei metodi di calcolo per la individuazione della soglia di anomalia.

## **Offerta economicamente più vantaggiosa e commissioni di gara (art. 95, comma 10 bis art. 95, comma 14 bis, art. 77)**

E' introdotto il divieto di trasformare OEPV in massimo ribasso "mascherato" attraverso l'attribuzione di un tetto massimo al prezzo pari al 30%.

Sempre in merito alla OEPV, viene finalmente precisato che le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.

Inoltre, nelle gare con OEPV sotto 1 mln, o che non presentino particolare complessità (ossia svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione), sono individuati da parte delle stazioni appaltanti solo alcuni commissari di gara, escluso il Presidente, sempre scelto da lista ANAC; sopra 1 mln, e per gli appalti complessi, sorteggio di tutti i commissari effettuato dalle stazioni dalla lista comunicata ANAC.

# SUBAPPALTO

## **Limiti al subappalto (articolo 105 comma 2)**

Viene confermato al comma 2 il limite del 30 per cento complessivo di subappaltabilità dell'intero intervento. Si rammenta che in un passaggio intermedio nell'iter di approvazione del correttivo il limite del 30% era stato riferito alla categoria prevalente. Tale soluzione non ha però trovato accesso nel testo definitivamente approvato e pubblicato sulla GURI.

Sempre in merito all'entità delle prestazioni subappaltabili, viene eliminata al comma 4 la facoltà per le stazioni appaltanti di indicare nel bando la possibilità di subappalto, con la conseguenza che si torna alla previgente disciplina per cui il subappalto è un diritto dell'appaltatore.

## **C.d. Contratti simili (articolo 105 comma 2)**

Viene ripristinata al comma 2 la definizione dei c.d. contratti simili contenuta nel precedente Codice (D.lgs. n. 163/06 e smi).

## **Divieto di subappalto al concorrente (art. 105 comma 4)**

Inoltre, al comma 4 viene inserito il divieto di affidare in subappalto i lavori all'operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara.

## **Terna subappaltatori (articolo 105 comma 6)**

Diventa obbligatoria la nomina della terna dei subappaltatori in offerta per i soli lavori sopra soglia e per quelli che, indipendentemente dall'importo, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni malavitose, di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012. Laddove nei lavori sotto-soglia, viene previsto che le stazioni appaltanti specifichino negli atti di gara le modalità di verifica circa l'assenza delle cause di esclusione in capo all'appaltatore e al subappaltatore, prima della stipula del contratto.

## **COSTI DELLA MANODOPERA e ONERI SICUREZZA AZIENDALI**

### **Obbligo di indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale (articolo 95 comma 10)**

Viene inserita la previsione secondo la quale nella offerta economica l'operatore deve indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, prevedendo che le stazioni appaltanti, con riferimento ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, verifichino il rispetto dei costi di cui alle tabelle ministeriali. L'indicazione degli oneri della sicurezza aziendali è esclusa per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, oltreché per le forniture senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale.

# **RATING DI LEGALITA' E RATING D'IMPRESA**

## **Calcolo rating impresa (articolo 83 comma 10)**

Nell'ambito degli elementi che danno luogo al rilascio del rating d'impresa da parte dell'ANAC viene eliminato il riferimento al rating di legalità.

## **Rating impresa: volontarietà, condotte successive e soccorso istruttorio (articolo 83 comma 10)**

Inoltre, il rating d'impresa diventa ai sensi del comma 10 della norma volontario e premiale.

Il calcolo del rating d'impresa viene effettuato, sempre ai sensi del comma 10, sulla base di comportamenti tenuti in procedure avviate dopo entrata in vigore della nuova disposizione.

Ai fini dell'attribuzione del rating di impresa, ai sensi del comma 10 dell'articolo 83, si valuta anche il mancato utilizzo del soccorso istruttorio. E' prevista la possibilità di attribuire elementi premiali anche per comportamenti anteriori all'entrata in vigore del decreto correttivo.

## **Rating di impresa e OEPV (articolo 95 comma 13)**

Ai sensi del comma 13 dell'articolo 95, il rating d'impresa (oltre al rating di legalità) diventa elemento di valutazione dell'offerta nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

## **PERMUTA (art. 191)**

Viene introdotta la possibilità per l'appaltatore, qualora vi abbia interesse, di nominare direttamente il terzo acquirente dell'immobile, in modo da evitare il doppio passaggio di proprietà.

## **OPERE DI URBANIZZAZIONE**

### **Vecchie convenzioni (articolo 216 comma 27 quater)**

E' introdotta la possibilità di affidare con le regole previgenti le opere di urbanizzazione "a scomputo" previste nelle convenzioni stipulate ante nuovo codice (art. 216, comma 27 quater). Si evidenzia che per l'affidamento delle opere secondarie sotto soglia continuerà a trovare applicazione l'art. 122, comma 8 del D.lgs. 163/2006 e cioè la procedura negoziata con invito a 5 imprese.

### **Nuove convenzioni e urbanizzazione secondaria sotto-soglia (art. 36 comma 3)**

Per le convenzioni stipulate post nuovo codice è prevista la possibilità di affidare le opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia di valore fino ad 1 mln di euro (art. 36, comma 3) con:

- affidamento diretto, per le opere di importo inferiore a 40.000 euro;
- procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, per le opere di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
- procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, per le opere di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro.

### **Qualificazione PA (articolo 38)**

Viene eliminato l'obbligo di qualificazione dei privati come stazione appaltanti, quando affidano le opere "a scomputo".

### **Deroga al divieto di appalto integrato (articolo 59)**

E' introdotta all'articolo 59 la deroga al divieto di appalto integrato per le gare relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

### **Calcolo valore opere (articolo 36 comma 4)**

All'articolo 36 comma 4, sono precisate le modalità di calcolo del valore delle opere di urbanizzazione primarie, che impone di tener conto dell'importo di tutti gli eventuali lotti.

# CONCESSIONI E PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

## **Limite contributo pubblico (art. 165 comma 2)**

L'articolo 165 innalza dal 30 al 49% del limite del contributo pubblico massimo ammesso nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico privato.

## **Termine massimo per il closing finanziario (art. 165, comma 5)**

In tema di closing finanziario, viene soppresso il termine rigido dei 12 mesi, e viene previsto che sia l'amministrazione a stabilire nel bando di gara una scadenza per la sottoscrizione del contratto di finanziamento, comunque non superiore a 18 mesi, oltre la quale viene stabilita la risoluzione del contratto.

## **Rimborso costi di hedging (art. 176, comma 4)**

Viene introdotto il rimborso dei costi di *hedging*, in caso di rescissione dal contratto di concessione per inadempimento del concedente o per motivi di pubblico interesse.

## **Cessazione rapporto e gestione ordinaria (art. 176, comma 5 bis)**

In caso di cessazione del rapporto concessorio per fatti non imputabili al concessionario, si consente a quest'ultimo di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi, fino al subentro del nuovo concessionario.

## **Contratto di PPP e tipologia di Opera Pubblica (articolo 180 comma 2)**

Viene espressamente sancito che il contratto di PPP può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.

## **Cauzione a corredo della proposta (art. 183, comma 15)**

Viene introdotta la previsione del riferimento alla cauzione provvisoria – e non più definitiva – a corredo della proposta del promotore, per ipotesi di project financing fuori programmazione.

## **Riduzione del Canone (art. 180, comma 4)**

Nel PPP, la possibilità di ridurre il canone all'operatore economico è prevista solo se la mancata o ridotta disponibilità dell'opera sia imputabile all'operatore stesso.

## **Mancato accordo sulla revisione del PEF: rimborsi (art. 182 comma 3)**

Sempre nei contratti di Partenariato Pubblico Privato, in caso di mancato accordo sulla revisione del PEF, conseguente a fatti non imputabili al concessionario, a questi vengono rimborsati il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, e dei costi sostenuti dal  
*Avv. Ester Chica, Maggio 2017*



concessionario, nonché le penali e gli altri oneri conseguenti alla risoluzione; sono esclusi dal rimborso i cosiddetti “costi di hedging”, ovvero degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

## **ESECUZIONE, PAGAMENTI E CONTABILITA'**

### **Penali (articolo 113 bis)**

Viene introdotto all'articolo 113 bis un tetto massimo alle penali, in caso di ritardo nell'esecuzione.

### **Appalti a corpo e a misura (articolo 59 comma 5-bis)**

Sono reintrodotti gli appalti a corpo e a misura.

### **Recesso dall'ATI (articolo 48 comma 19)**

E' ammesso il recesso nelle ATI per sopravvenute esigenze organizzative, anche se l'ATI si riduca ad un unico soggetto.

### **Consorzio stabile e impresa esecutrice (articolo 48 comma 7 bis)**

Viene introdotta la possibilità per il consorzio stabile di incaricare ai fini dell'esecuzione dei lavori un'impresa diversa da quella indicata in offerta, per fatti o atti sopravvenuti e semprechè la modifica non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata (art. 48, comma 7 bis).

### **Certificato di regolare esecuzione (articolo 102 comma 2)**

Viene introdotto all'art. 102, comma 2 il certificato di regolare esecuzione in luogo di quello di collaudo per lavori fino 1 mln di euro; sopra 1 mln e fino a soglia comunitaria, nei casi indicati sul DM sul collaudo.

## CONTENZIOSO

### **Azione giurisdizionale: Decadenza (Articolo 205)**

Viene inserito, al comma 6 bis dell'articolo 205, il termine di decadenza di 60 gg per l'impresa per proporre azione in sede giurisdizionale in caso di fallimento dell'accordo bonario.

### **Soppressione collegio consultivo tecnico (articolo 207)**

All'articolo 207 viene soppresso il collegio consultivo tecnico ai fini della risoluzione delle controversie relative all'esecuzione dei lavori.

## POTERI DELL'ANAC

### **Potere di raccomandazione e sanzioni(art. 211 comma 2)**

Viene eliminato il potere di raccomandazione vincolante e le relative sanzioni.